



# Ministero dello Sviluppo Economico

## Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

Nel 2008 la V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero non si è riunita.

Il Ministero ha sottoposto direttamente all'esame del CIPE le due delibere indicate di seguito, che sono state approvate nella seduta del 1 agosto 2008.

### **1. Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il triennio 2008 – 2010 del fondo di cui alla legge n. 295/1973 e del fondo rotativo di cui alla legge n. 394/1981.**

Approvata dal CIPE nella seduta del 1 agosto 2008. (Pubblicata nella G.U. n. 10 del 13/01/2009).

L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, il CIPE – su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero – deliberi il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo del **Fondo ex articolo 3 della legge 295/1973, per gli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione**.

La Simest SpA, alla quale l'articolo 25 del predetto decreto legislativo n. 143 ha affidato la gestione di tali interventi, ha predisposto un progetto piano previsionale, il quale comprende gli interventi agevolativi contemplati dalle norme sotto elencate:

1. capo II del decreto 143/1998 (crediti all'esportazione);
2. legge n. 100/1990 (costituzione di società miste all'estero);
3. legge n. 19/1991 (costituzione di società miste nei paesi dell'Europa centro orientale e dell'ex Unione Sovietica);

Gli interventi di cui al punto 1 sono destinati al sostegno delle esportazioni di beni di investimento e vengono effettuati attraverso due programmi distinti: il primo riguarda il *credito acquirente* ed è diretto alla stabilizzazione del tasso di interesse per finanziamenti connessi a forniture di grossa entità nei settori dell'impiantistica e delle infrastrutture. Il secondo riguarda il *credito fornitore*, il quale è diretto al sostegno delle PMI mediante una agevolazione nello sconto "pro soluto" di titoli di credito, nella forma dello smobilizzo a tasso fisso.

Gli interventi di cui ai punti 2 e 3 sono, invece, finalizzati al sostegno degli investimenti all'estero delle PMI, attraverso la corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti connessi alla sottoscrizione di quote del capitale di rischio di società straniere.

Dal progetto di Piano previsionale predisposto dalla Simest SpA è emersa la necessità di stanziamenti di competenza - da includere nella tabella D della legge finanziaria 2009 - per un totale di 921 milioni di euro (così suddivisi: 300 milioni per il 2009, 317 milioni per il 2010, 304 milioni per il 2011), unitamente alla conferma degli stanziamenti, di cui alla tabella F della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) in riferimento alle leggi n. 730/1983 e n. 266/1997 (art. 12, comma 2).



# Ministero dello Sviluppo Economico

## Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

### **Fondo rotativo ex articolo 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394 (erogazione di finanziamenti a tasso agevolato)**

Il Fondo finanzia i seguenti interventi:

- i programmi di penetrazione commerciale all'estero (*articolo 2 della legge n.394/1981*);
- i finanziamenti per la partecipazione a gare internazionali (*articolo 3 della legge n.304/1990*);
- la prestazione di garanzie integrative e sussidiarie (*articolo 21, comma 5, della legge n.57/2001*);
- i finanziamenti per studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica (*articolo 2, comma 5 del decreto legislativo n. 143/1998*).

Dal progetto di Piano previsionale predisposto dalla Simest SpA non è emersa la necessità, per il triennio in esame, di stanziamenti aggiuntivi, da includere nella legge finanziaria per il 2009.

### **2. “Piano previsionale degli impegni assicurativi della Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE SpA) per il 2008”**

Approvata dal CIPE nella seduta del 1 agosto 2008. (*Pubblicata nella G.U. n. 10 del 13/01/2009*).

L'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 prevede che il CIPE - su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, di concerto con il Ministro del Commercio con l'estero - deliberi il piano previsionale degli impegni assicurativi assumibili dalla SACE SpA, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione, dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e della relativa incidenza sul bilancio pubblico.

La SACE S.p.A. ha chiuso l'esercizio 2007 con un utile lordo pari a 589,9 milioni di euro, con un incremento del 43,7 per cento rispetto al 2006. Pertanto non si rende necessario prevedere appostamenti di bilancio nella prossima legge finanziaria.

Occorre, invece, indicare nella legge di bilancio 2009, così come previsto dal decreto legislativo n. 269/2003, i limiti dei plafond assicurativi, cioè degli impegni assicurativi che la SACE può assumere con la copertura della garanzia dello Stato, distintamente per le operazioni di durata inferiore a 24 mesi (*plafond rotativo*) e superiore a 24 mesi (*plafond annuale*).

In aggiunta, il cosiddetto “decreto competitività” (decreto legislativo n. 35/2005) prevede, all'art. 11 – quinquies, che una quota di ciascuno dei due predetti plafond sia destinata alle nuove linee di attività connesse con l'internazionalizzazione. Vale la pena di precisare al riguardo che non si tratta di stanziamenti aggiuntivi di fondi.

Sulla base del piano industriale e delle previsioni di attività, per l'anno 2009, è stato confermato sia il limite del *plafond annuale* relativo alle garanzie di durata superiore a 24 mesi, sia il limite del *plafond rotativo* per le garanzie di durata inferiore a 24 mesi agli stessi livelli fissati per l'anno in corso, pari rispettivamente a 12 e a 5 miliardi di euro.

Infine, per la quota relativa al limite specifico per le attività connesse con l'internazionalizzazione introdotte dal “decreto competitività”, è stato ribadito il limite del 30 per cento di ciascun plafond.